

**LEGGE REGIONALE 20 MAGGIO 2020, N. 17 “INIZIATIVE A SOSTEGNO DEI SOGGETTI CHE OPERANO NEL SETTORE DELLA CULTURA E DELL’ATTIVITÀ MOTORIA E SPORTIVA”****DISCIPLINA DEI CRITERI E DELLE MODALITÀ DI AMMISSIONE DELLE ULTERIORI SPESE PER I PROGETTI PRESENTATI NEL 2020, AI SENSI DELLE LEGGI REGIONALI DI RIFERIMENTO, DAI SOGGETTI CHE OPERANO NEL SETTORE DELLA CULTURA E DELL’ATTIVITÀ MOTORIA E SPORTIVA (L.R. N. 17/2020, ART. 2, COMMA 2)****Premessa**

L'emergenza di sanità pubblica di interesse nazionale dichiarata il 30 gennaio 2020 dall'Organizzazione Mondiale della Sanità in riferimento all'epidemia da COVID-19 e lo stato di emergenza sanitaria da COVID-19 proclamato sino al 31 luglio 2020 dalla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio, nonché le successive misure statali hanno inciso pesantemente anche sui servizi culturali, le attività ed iniziative dei settori “cultura” e “attività motoria e sportiva”.

La recentissima Legge regionale 20 maggio 2020, n.17, recante “Iniziativa a sostegno dei soggetti che operano nel settore della cultura e dell’attività motoria e sportiva” intende garantire un sostegno finanziario ai soggetti giuridici che svolgono la loro attività nei settori “cultura” e “attività motoria e sportiva”, consentendo loro di continuare ad operare pur in un contesto gravemente compromesso dall'emergenza sanitaria in atto da COVID-19.

Si prevede infatti che la Giunta regionale ammetta a contributo anche le spese di funzionamento, le spese di conservazione dei contratti di lavoro in essere e di continuità dei servizi offerti, le spese preliminari di realizzazione e quelle finalizzate alla riconversione delle azioni e degli interventi in corso o programmati, riferite ai progetti presentati nel 2020 ai sensi delle leggi regionali dei citati settori, progetti che, a causa dell'emergenza sanitaria, non risultino realizzabili in tutto, in parte o secondo le modalità originariamente previste.

La L.R. n.17/2020, all’art. 2, comma 2, prevede che la Giunta regionale, previo parere della competente Commissione consiliare, disciplini i criteri e le modalità di ammissione a contributo delle succitate spese, anche disponendo l'erogazione di anticipi sino al 70% dell'ammontare del contributo.

Al fine di dare applicazione a quanto disposto dall’art. 2, co.2, della L.R. n.17/2020, di seguito si definisce la disciplina richiesta, sulla quale ha espresso parere favorevole la Commissione consiliare competente nella seduta del 17/06/2020 (parere n. 543).

Art. 1 – Soggetti beneficiari degli interventi di sostegno

1. Ai sensi dell’art. 1 della Legge regionale 20 maggio 2020, n.17, sono beneficiari degli interventi di sostegno di cui al presente provvedimento i soggetti, con sede legale o sede operativa nel Veneto, che operano nel settore della cultura e dell’attività motoria e sportiva, che hanno presentato nel corso del 2020, istanze di finanziamento riferite a progetti di cui alle seguenti leggi regionali, che, a causa dell'emergenza sanitaria da COVID-19 non risultino realizzabili in tutto, in parte o secondo le modalità originariamente previste:

- legge regionale 9 giugno 1975, n. 70, “Contributi e spese per l’organizzazione di mostre, manifestazioni e convegni di interesse regionale” e successive modificazioni, legge regionale 5 settembre 1984, n. 50, “Norme in materia di musei, biblioteche, archivi di enti locali o di interesse locale” e successive modificazioni, legge regionale 5 settembre 1984, n. 51, “Interventi della regione per lo sviluppo e la diffusione delle attività culturali” e successive modificazioni, legge regionale 5 settembre 1984, n. 52, “Norme in materia di promozione e diffusione di attività artistiche, musicali, teatrali e cinematografiche” e successive modificazioni, articolo 51 della legge regionale 22 febbraio 1999, n. 7, “Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della regione (legge finanziaria 1999)”, articolo 22 della legge regionale 14 gennaio 2003, n. 3, “Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2003”, articolo 66 della legge regionale 19 febbraio 2007, n. 2, “Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2007”, legge regionale 9 ottobre 2009, n. 25, “Interventi regionali per il sistema del cinema e dell’audiovisivo e per la localizzazione delle sale cinematografiche nel Veneto” e successive modificazioni, legge regionale 11 maggio 2015, n. 8, “Disposizioni generali in materia di attività motoria e sportiva” e successive



84fc0c77



modificazioni, articolo 7 della legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45, "Collegato alla legge di stabilità regionale 2018".

Art. 2 - Iter delle proposte progettuali

1. Le proposte progettuali di cui al presente provvedimento sono quelle presentate nel corso del 2020, che sono state approvate e finanziate con apposito provvedimento della Giunta regionale o del Direttore della Direzione Beni attività Culturali e Sport, ai sensi e per gli effetti delle leggi regionali indicate all'articolo 1 del presente testo.
2. Per tali proposte progettuali, oltre alle spese ammesse a finanziamento secondo quanto disposto dai vigenti criteri di applicazione delle singole leggi regionali di riferimento, risultano ammesse anche le spese elencate al successivo articolo 3.
3. La competente Direzione regionale provvederà alla notifica agli interessati della comunicazione di approvazione del finanziamento e/o di concessione del contributo. Il soggetto interessato dovrà, entro 10 giorni dal ricevimento della predetta notifica, presentare una dichiarazione di accettazione del contributo e/o del finanziamento, compilando l'apposito modulo reperibile nel sito internet della Regione del Veneto.

Art. 3 - Tipologie di spese ammissibili

1. Ai sensi dell'art. 2, comma 1, della L.R. n. 17/2020, per i soggetti come sopra individuati e ricorrendo i presupposti sopra indicati, sono ammissibili a contributo/finanziamento anche le spese di funzionamento, le spese di conservazione dei contratti di lavoro in essere e di continuità dei servizi offerti, le spese preliminari di realizzazione e quelle finalizzate alla riconversione delle azioni e degli interventi in corso o programmati, riferite ai progetti presentati ai sensi delle leggi regionali indicate all'art. 1 del presente testo.
2. Le spese di funzionamento sono le spese che consentono l'attività dei soggetti beneficiari in via continuativa durante l'intero anno solare, quali, a titolo esemplificativo: spese per la fornitura di elettricità, gas ed acqua; canoni di locazione; spese condominiali e spese di assicurazione per immobili destinati alla sede legale e alle sedi operative; spese di pulizia e di manutenzione dei locali delle sedi; spese telefoniche; spese relative al sito internet e per assistenza e manutenzione tecnica della rete e delle apparecchiature informatiche e multimediali; spese postali; spese di cancelleria; spese per il personale impiegato nell'amministrazione e nella segreteria del beneficiario; spese di formazione, spese relative agli automezzi intestati al beneficiario, spese di guardiania e spese per assunzione di personale di controllo in ordine al rispetto delle distanze, all'uso di mascherine e guanti da parte dell'utenza, spese per l'acquisto di dispositivi di protezione e per la sanificazione dei luoghi.
3. Le spese di conservazione dei contratti di lavoro in essere sono le spese per garantire il mantenimento di contratti di lavoro a lavoratori che non beneficino di alcun ammortizzatore sociale e spese sostenute per integrare gli ammortizzatori sociali di cui beneficino i lavoratori.
4. Le spese di continuità dei servizi offerti sono a titolo esemplificativo: spese per contratti stipulati dagli enti locali con cooperative per l'erogazione di servizi culturali, spese per curatele, spese per consulenze.
5. Le spese preliminari sono quelle sostenute preliminarmente alla realizzazione dell'attività, quali, a titolo esemplificativo: spese per allestimento sale/locali, noleggio attrezzature, noleggio costumi, spese di consulenza per il progetto, spese organizzative.
6. Le spese finalizzate alla riconversione delle azioni e degli interventi in corso o programmati sono a titolo esemplificativo: spese per il pagamento di diritti e delle licenze d'uso dei contenuti per la trasmissione dell'evento/iniziativa/mostra su canali multimediali come digitale terrestre, web, social, etc.; spese per cambiare la location dell'evento/iniziativa (da luogo al chiuso a luogo all'aperto); spese di formazione; spese di sostegno per agevolare il rispetto delle norme per la limitazione della diffusione del Covid -19, quali le spese per la sanificazione degli spazi di lavoro e di quelli destinati al pubblico, le spese per l'acquisto di dispositivi di protezione, eventuali spese di specifiche consulenze, spese di informazione e comunicazione agli utenti.

Art. 4 – Spese inammissibili

1. Fatto salvo quanto diversamente disposto dalle leggi regionali di riferimento, non sono ritenute ammissibili le spese per:



84fc0c77



- servizi di consulenza e assistenza legale a contenzioso tributario e giudiziario, le spese notarili e tutte le spese per le quali non sia dimostrabile l'assoggettamento al regime fiscale dello Stato italiano;
- imposte dirette e indirette (es. imposta sui redditi, imposta di bollo);
- Iva, nel caso in cui il soggetto richiedente benefici della detraibilità;
- acquisto di beni strumentali durevoli, le quote di ammortamento e gli interessi passivi.

Art. 5 – Criteri di ammissibilità a contributo delle spese

1. Le spese ammissibili a contributo/finanziamento di cui all'art. 3 del presente testo:
 - a) devono essere state sostenute dal 1 gennaio 2020 ed entro la data di presentazione della rendicontazione;
 - b) devono essere connesse all'iniziativa dichiarata in sede di istanza di contributo, se l'iniziativa è stata svolta in parte o con modalità diverse da quelle originariamente previste;
 - c) debbono essere sostenute in base ai normali prezzi di mercato;
 - d) devono risultare da documentazione giustificativa e di pagamento e devono essere conformi alle disposizioni fiscali nazionali;
 - e) nel caso in cui un'attività abbia già beneficiato di contributi pubblici/privati, la combinazione di questi ultimi e dei contributi previsti dal presente provvedimento, riguardanti la stessa attività, potranno essere accordati a condizione che la somma di tutte le forme di contributo combinate non superi l'importo totale della spesa per l'attività considerata;
 - f) debbono essere spese per le quali non è stato ottenuto alcun rimborso.

Art. 6 – Modalità operative di ammissibilità delle spese - rendicontazione

1. Le spese ammissibili a contributo di cui all'art. 3 del presente testo debbono essere dichiarate e documentate dai soggetti beneficiari di cui all'art. 1 del presente testo, solo in fase di rendicontazione.
2. In particolare, le somme corrispondenti ai contributi concessi e/o ai finanziamenti approvati dalla Giunta regionale a valere sulle leggi regionali di cui all'art. 1 del presente testo, saranno erogate al soggetto beneficiario a seguito della presentazione, da parte di quest'ultimo, della documentazione di rendicontazione del progetto, entro il 31 dicembre 2020.
3. La rendicontazione dovrà essere effettuata dal soggetto beneficiario con le stesse modalità stabilite in relazione a ciascuna delle leggi regionali di riferimento elencate all'art. 1 del presente testo e, in aggiunta, il soggetto beneficiario, se soggetto privato, dovrà dichiarare nella dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà:
 - a) che le spese rendicontate riguardano iniziative/attività annullate del tutto o in parte a causa delle misure adottate in Italia per l'emergenza COVID-19 e che i contributi accordati alle stesse rispettano quanto previsto all'articolo 5 punto e) : ciò nel caso di iniziative/attività annullate in tutto o in parte;
 - b) che le spese rendicontate riguardano le modalità diverse con cui si è realizzata l'iniziativa/attività prevista a causa delle misure adottate in Italia per l'emergenza COVID-19 e che i contributi accordati alle stesse rispettano quanto previsto all'articolo 5 punto e): ciò nel caso di iniziative/attività che non sono risultate realizzabili secondo le modalità originariamente previste;
 - c) che le spese rendicontate sono spese per garantire il mantenimento di contratti di lavoro a lavoratori che non beneficiano di alcun ammortizzatore sociale o sono spese sostenute per integrare l'ammortizzatore sociale di cui beneficiano i lavoratori.
4. Il rendiconto dovrà essere presentato secondo la modulistica reperibile sul sito istituzionale della Regione del Veneto.
5. La documentazione di rendiconto delle spese sostenute ai fini della liquidazione dei contributi e/o dei finanziamenti deve essere indirizzata al Direttore della Direzione Beni Attività Culturali e Sport, Palazzo Sceriman, Cannaregio 168, 30121 VENEZIA, mediante una delle seguenti modalità:
 - trasmissione a mezzo posta elettronica certificata, al seguente indirizzo beniattivita-culturalisport@pec.regione.veneto.it; a tale proposito si prega di fare particolare attenzione alle regole di invio stabilite dalla Giunta regionale (consultabili sul sito istituzionale della Regione all'indirizzo <http://www.regione.veneto.it/web/affari-generalisport@pec-regione-veneto>) con l'avvertenza che le istanze PEC presentate in maniera difforme da quanto stabilito verranno ripudiate e considerate come non presentate;
 - spedizione a mezzo posta raccomandata A/R (consentita solo per i soggetti privati).



84fc0c77



6. E' facoltà dell'Amministrazione regionale chiedere elementi integrativi con riferimento alla documentazione trasmessa.
7. La documentazione relativa alle spese e alle entrate dovrà essere conservata presso la sede legale del soggetto beneficiario, a disposizione per eventuali controlli a campione che l'Amministrazione regionale potrà disporre.

Art. 7 - Richiesta di anticipo delle somme

1. Il soggetto beneficiario può richiedere la liquidazione di anticipi sino al 70% dell'ammontare complessivo del contributo assegnato.
2. Qualora, in fase di rendicontazione, le spese regolarmente rendicontate dal soggetto beneficiario siano inferiori a quelle liquidate anticipatamente allo stesso, verrà avviato un procedimento di recupero delle somme erogate per la parte non rendicontata.

Art. 8 - Rideterminazione e revoca del contributo

1. Oltre che nell'ipotesi di cui all'art. 7, comma 2, del presente testo, il contributo verrà revocato per la parte eccedente in tutte le altre ipotesi in cui il soggetto beneficiario non rendiconti regolarmente l'intero contributo assegnato.
2. Il contributo è revocato in caso di esito negativo delle verifiche effettuate dall'Amministrazione regionale.
3. Il contributo è revocato qualora il soggetto beneficiario comunichi la rinuncia al contributo.



84fc0c77

